REGOLAMENTO (CEE) N. 1384/77 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1977

che modifica i regolamenti (CEE) n. 585/77, (CEE) n. 597/77 e (CEE) n. 612/77 per quanto concerne taluni regimi speciali applicati all'importazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 14, paragrafo 4, lettera c), l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 328/77 (4), in particolare l'articolo 22,

considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 585/77 della Commissione, del 18 marzo 1977 (5); che tali modalità concernono, fra l'altro, la presentazione delle domande di titolo e il rilascio dei titoli nell'ambito dei regimi speciali applicati all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione;

considerando che l'esperienza dimostra che le vigenti disposizioni non bastano a impedire abusi, i quali rischiano di deviare i suddetti regimi speciali dalle loro vere finalità economiche; che è pertanto indispensabile una modifica di tali disposizioni;

considerando che a tale scopo è opportuno modificare e completare le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 597/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di determinate carni bovine congelate destinate alla trasformazione (6); che è pure opportuno precisare maggiormente gli obblighi dell'importatore, indicati all'articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione, del 24 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all'importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (7);

considerando che, in virtù dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 706/76, non si applicano prelievi all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati ACP; che, per tener conto di questa disposizione, occorre completare, ai fini di una maggiore chiarezza, il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 585/77;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 585/77 è modificato come segue:

« 1. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti da importare in esenzione da dazi doganali, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 706/76, ed eventualmente in esenzione da prelievi, conformemente all'articolo 19 di detto regolamento, nonché il titolo medesimo recano:

a) nella casella 12, una delle menzioni seguenti:

— "Prodotto ACP/PTOM (regolamento (CEE) n. 706/76)",
— "AVS/OLT-varer (forordning (EØF) nr. 706/76)",
— "AKP/ÜLG-Erzeugnis (Verordnung (EWG) Nr. 706/76)",
— "ACP/OCT product (Regulation (EEC) No 706/76)",

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.
(4) GU n. L 46 del 18. 2. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 5.
(6) GU n. L 76 del 24. 3. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.

— "Produit ACP/PTOM (règlement (CEE) n° 706/76)",
— "ACP/LGO-produkt (Verordening (EEG) nr. 706/76)" ;

b) nella casella 14, la menzione dello Stato, paese o territorio d'origine del prodotto ».

Articolo 2

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 585/77 è modificato come segue :

« *Articolo 8*

Per poter fruire del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 :

a) la domanda di titolo verte su un quantitativo che non può essere inferiore a 50 capi ;

b) la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nella casella 12, una delle menzioni seguenti :

"Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso",
"Ungtyre bestemt til opfedning",
"Männliche, zum Mästen bestimmte Jungrinder",
"Young male bovine animals intended for fattening",
"Jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement",
"Jonge mannelijke runderen bestemd voor de mesterij".

Tale menzione è completata :

— da una delle menzioni seguenti :

"Peso per capo, fino a 300 kg",
"Højeste vægt pr. dyr 300 kg",
"Stückgewicht höchstens 300 kg",
"Weight per head not exceeding 300 kg",
"Poids par tête jusqu'à 300 kg",
"Gewicht per dier, ten hoogste 300 kg" ;

— oppure, in caso di applicazione di un tasso di sospensione del prelievo stabilito separatamente per ciascuna delle categorie di animali di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, da una delle menzioni seguenti, secondo il caso :

"Peso per capo inferiore a 80 kg" o "Peso per capo da 80 a meno di 220 kg" o "Peso per capo da 220 a 300 kg",

"Vaegt pr. dyr under 80 kg" o "Vaegt pr. dyr 80, men under 220 kg" o "Vaegt pr. dyr 220 til 300 kg",

"Stückgewicht weniger als 80 kg" o "Stückgewicht 80 bis weniger als 220 kg" o "Stückgewicht 220 bis 300 kg",

"Weight per head less than 80 kg" o "Weight per head 80 to less than 220 kg" o "Weight per head 220 to 300 kg",

"Poids par tête inférieur à 80 kg" o "Poids par tête de 80 à moins de 220 kg" o "Poids par tête de 220 à 300 kg",

"Gewicht per dier minder dan 80 kg" o "Gewicht per dier 80 tot minder dan 220 kg" o "Gewicht per dier 220 tot en met 300 kg".

Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati ;

c) il titolo reca, nella casella 20, una delle menzioni seguenti :

"Prelievo ridotto del ... %. Titolo valido per ... (quantitativo in cifre e in lettere) animali",

"Nedsaettelse af importafgiften med ... %. Licens gyldig for ... dyr",

"Aussetzung der Abschöpfung in Höhe von ... v.H. Lizenz gültig für ... Tiere",

"Levy reduced by ... %. Licence valid in respect of ... animals",

"Prélèvement réduit de ... %. Licence valable pour ... animaux",

"Heffing verminderd met ... %. Certificaat geldig voor ... dieren".

La percentuale di riduzione del prelievo è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo. »

Articolo 3

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 585/77 è modificato come segue :

« *Articolo 9*

1. Per poter fruire del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 :

a) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato vertono su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 t di carne con osso e al massimo al 10 % del quantitativo fissato nel quadro del regime in causa, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, per il trimestre durante il quale la domanda o le domande vengono presentate ; 100 kg di carne con osso corrispondono a 77 kg di carne disossata ;

b) la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nella casella 12, una delle menzioni seguenti :

"Carni destinate alla fabbricazione di conserve — regime a) — presso .... (indicazione precisa dello stabilimento di fabbricazione)",

"Kød bestemt til fremstilling af konserves — ordning a) — i ...",

"Fleisch zur Herstellung von Konserven bestimmt — Regelung a) — bei ...",

"Meat intended for the manufacture of preserved food — system a) — by ...",

"Viandes destinées à la fabrication de conserves — régime a) — auprès de ...",

"Vlees bestemd voor vervaardiging van conserven — regeling a) — door ..." ;

c) il titolo reca, nella casella 20, una delle menzioni seguenti :

"Prelievo sospeso. Titolo valido per ... (quantitativo in cifre e in lettere) kg",

"Importafgiften suspenderet. Licens gyldig for ... kg",

"Aussetzung der Abschöpfung. Lizenz gültig für ... kg",

"Levy suspended. Licence valid in respect of ... kg",

"Prélèvement suspendu. Certificat valable pour ... kg",

"Heffing geschorst. Certificaat geldig voor ... kg".

2. Se l'interessato ha presentato più domande di titoli per prodotti appartenenti a sottovoci diverse della tariffa doganale comune, e se la sospensione del prelievo è autorizzata soltanto per una frazione dei quantitativi cui si riferiscono le domande, egli può chiedere al più tardi due giorni lavorativi prima del rilascio effettivo dei titoli, che i quantitativi oggetto di sospensione del prelievo siano riportati su uno o più d'uno dei titoli richiesti, senza che per ogni titolo possa essere superato il quantitativo per il quale detto titolo è stato richiesto ».

Articolo 4

L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 585/77 è modificato come segue :

« *Articolo 10*

1. Per poter fruire del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 :

a) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato vertono su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 t di carne con osso e al massimo al 10 % del quantitativo fissato nel quadro del regime in causa, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, per il trimestre durante il quale la domanda o le domande vengono presentate ; 100 kg di carne con osso corrispondono a 77 kg di carne disossata ;

b) la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nella casella 12, una delle menzioni seguenti :

"Carni destinate alla trasformazione — regime b)",

"Kød bestemt til forarbejdning — ordning b)",

"Zur Verarbeitung bestimmtes Fleisch — Regelung b)",

"Meat intended for processing — system b)",

"Viandes destinées à la transformation — régime b)",

"Vlees bestemd voor verwerking — regeling b)" ;

c) il titolo reca, nella casella 20, una delle menzioni seguenti :

"Prelievo ridotto del ... %. Titolo valido per ... (quantità in cifre e in lettere) kg",

"Nedsættelse af importafgiften med ... %. Licens gyldig for ... kg",

"Aussetzung der Abschöpfung in Höhe von ... v.H. Lizenz gültig für ... kg",

"Levy reduced by ... %. Licence valid in respect of ... kg",

"Prélèvement réduit de ... %. Certificat valable pour ... kg",

"Heffing verminderd met ... %. Certificaat geldig voor ... kg".

La percentuale di riduzione del prelievo è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo.

2. Se l'interessato ha presentato più domande di titoli per prodotti appartenenti a sottovoci diverse della tariffa doganale comune, e se la riduzione del prelievo è autorizzata soltanto per una frazione dei quantitativi cui si riferiscono le domande, egli può chiedere, al più tardi due giorni lavorativi prima del rilascio effettivo dei titoli, che i quantitativi oggetto di riduzione del prelievo siano riportati su uno o più dei titoli richiesti, senza che per ogni titolo possa essere superato il quantitativo per il quale detto titolo è stato richiesto ».

Articolo 5

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 585/77 è modificato come segue :

« *Articolo 11*

1. Le domande di titolo di cui agli articoli da 8 a 10 possono essere presentate esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascun trimestre. Esse sono ricevibili soltanto :

a) se il regime speciale che vi è indicato è applicato il giorno designato per il rilascio effettivo del titolo ;

b) se il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita un'attività nel settore del bestiame e delle carni e risulta iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro ;

c) se il richiedente dichiara che nel trimestre in corso non ha presentato e s'impegna a non presentare domande relative al medesimo regime speciale in Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda ; qualora un unico interessato presenti domande relative al medesimo regime speciale in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevibili ;

d) se, nel caso di cui all'articolo 9, il richiedente adduce la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui la domanda è presentata, che la fabbricazione delle conserve nello stabilimento indicato nella domanda è stata approvata dal responsabile di tale stabilimento.

2. Il diciottesimo giorno di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto, prima delle ore 16, l'elenco dei richiedenti nonché i quantitativi di prodotti oggetto delle domande presentate nel periodo indicato al paragrafo 1, specificando il regime d'importazione e, se del caso, le categorie di peso vivo nonché, nel caso di cui all'articolo 9, gli stabilimenti indicati nelle domande.

Se il giorno di cui al comma precedente non è lavorativo nello Stato membro interessato, la comunicazione è effettuata il primo giorno lavorativo successivo, prima delle ore 16.

3. Il rilascio dei titoli ha luogo il trentesimo giorno di ciascun trimestre. Se tale giorno non è lavorativo nello Stato membro nel quale le domande sono state presentate, i titoli sono rilasciati il primo giorno lavorativo successivo.

4. I quantitativi richiesti possono venire ridotti.

5. Per ciascuno dei regimi di cui agli articoli da 8 a 10, tutte le domande emananti da un unico interessato sono considerate come una domanda unica.

6. La cauzione è svincolata immediatamente, proporzionalmente alla quantità per la quale una domanda non è stata accolta.

7. Se il quantitativo oggetto delle domande presentate nel periodo di cui al paragrafo 1 è inferiore al quantitativo stabilito per ciascun trimestre, può essere deciso che le domande di titolo possono essere ripresentate nel corso di uno o più periodi determinati del trimestre considerato. In tal caso sono fissate nuove date per comunicazione di cui al paragrafo 2 e per il rilascio dei titoli.

8. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 193/75, i diritti scaturenti dai titoli d'importazione di cui agli articoli da 8 a 10 non sono trasferibili.

9. All'atto della presentazione delle domande di titoli di cui agli articoli da 8 a 10, il richiedente s'impegna per iscritto o ad effettuare personalmente o a far effettuare sotto la sua responsabilità, nello Stato membro indicato al momento dell'assunzione di tale impegno ed in cui i prodotti saranno immessi in libera pratica, secondo il caso :

a) le operazioni d'ingrasso di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

b) le operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento ;

c) le operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

Il richiedente s'impegna inoltre per iscritto o ad effettuare personalmente, o a far effettuare sotto la sua responsabilità le operazioni di trasformazione di cui alla lettera b) nello stabilimento menzionato nella domanda, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) ».

Articolo 6

1. L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 597/77 è modificato come segue :

« 1. Il beneficio della sospensione totale o parziale del prelievo all'importazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, è subordinato :

a) alla dichiarazione scritta, resa dall'importatore all'atto dell'importazione, attestante che le carni congelate sono destinate, nello Stato membro d'importazione,

aa) alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, o

bb) alla fabbricazione di altri prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento suddetto ;

b) alla costituzione, da parte dell'importatore, di una cauzione di importo pari alla parte sospesa del prelievo valido il giorno dell'importazione ;

c) all'impegno, assunto per iscritto dall'importatore al momento dell'importazione, di versare l'importo supplementare di cui al paragrafo 8 per il quantitativo di carni congelate importate per il quale non viene addotta la prova prevista dal paragrafo 3 ;

d) per quanto concerne il regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, all'impegno, assunto per iscritto dall'importatore al momento dell'importazione, di indicare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione, entro il termine di un mese dalla data d'importazione, lo stabilimento o gli stabilimenti in cui le carni importate saranno trasformate ».

2. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 597/77 è modificato come segue :

« 3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata totalmente o parzialmente soltanto se, entro i sei mesi successivi al mese dell'importazione, è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro d'importazione, che, entro i tre mesi successivi al mese dell'importazione, tutte le carni congelate importate, o parti di esse, sono state trasformate nello stabilimento menzionato nel titolo d'importazione o indicato conformemente al paragrafo 1, lettera d). La cauzione è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale è stata addotta la prova dell'avvenuta trasformazione.

La cauzione è svincolata immediatamente dopo la produzione di tale prova.

L'importo della cauzione non svincolata è incamerato a titolo di prelievo ».

3. L'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 597/77, è modificato come segue :

« 5. Per conserve ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 si intendono i prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune, contenenti, in peso, almeno il 20 % di carni della specie bovina, grasso e frattaglie esclusi, ed il cui peso netto complessivo sia rappresentato per almeno l'85 % da carni della specie bovina e da gelatina.

6. Per fabbricazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 si intende la trasformazione in prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento e diversi da quelli di cui al paragrafo 5 del presente articolo ».

4. L'allegato del regolamento (CEE) n. 597/77 è modificato come segue :

« *ALLEGATO*

Prodotti	Coefficienti
I. Conserve diverse da quelle omogeneizzate, contenenti le seguenti percentuali di carni della specie bovina :	
1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	1,50
2. 60 % o più e meno dell'80 % di carne, escluse le frattaglie e il grasso	grasso 1,10
3. 40 % o più e meno del 60 % di carne, escluse le frattaglie e il grasso	0,90
4. 20 % o più e meno del 40 % di carne, escluse le frattaglie e il grasso	0,30
II. Per le conserve omogeneizzate, il coefficiente applicabile è uguale alla cifra corrispondente alla quantità, espressa in chilogrammi, di carni congelate disossate impiegata per la fabbricazione di un chilogrammo di conserve ».	

Articolo 7

1. L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 612/77 è modificato come segue :

« 1. Il beneficio della sospensione totale o parziale del prelievo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 è subordinato :

a) alla dichiarazione scritta, resa dall'importatore all'atto dell'importazione, attestante che i giovani bovini sono destinati, nello Stato membro d'importazione, a essere ingrassati per un periodo di 120 giorni decorrente dal giorno d'immissione in libera pratica ;

b) alla costituzione, da parte dell'importatore, di una cauzione di importo pari alla parte sospesa del prelievo valido il giorno dell'importazione ;

c) all'impegno, assunto per iscritto dall'importatore al momento dell'importazione, di versare l'importo supplementare di cui al paragrafo 5 per gli animali importati per i quali non sia stata addotta la prova prevista dal paragrafo 3 ;

d) all'impegno, assunto per iscritto dall'importatore al momento dell'importazione, di indicare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione, entro il termine di un mese dalla data d'importazione, l'azienda o le aziende in cui i giovani bovini sono destinati all'ingrasso ».

2. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 612/77 è modificato come segue :

« 3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata, totalmente o parzialmente, soltanto se è addotta la prova alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che il giovane bovino :

a) è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1, lettera d) ;

b) non è stato macellato prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), o

c) è stato macellato prima della fine di tale periodo per motivi di ordine sanitario ovvero è morto per malattia o infortunio.

La cauzione è svincolata immediatamente dopo la produzione di tale prova ».

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH